



CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 79 DEL REGISTRO

DATA 09-03-2010

OGGETTO: Presa d'atto dell'affidamento del servizio di riscossione della TARSU alla SE.RI.T. Sicilia S.p.A. agente della Riscossione per le provincie siciliane fino al 31/12/2010.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

II. FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, "le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante ... Riscossione Sicilia S.p.A. ... anche attraverso la società per azioni (N.D.R. Serit Sicilia S.p.A.), partecipata ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni";
- **TENUTO CONTO** che la predetta Società, ex art. 3, comma 4 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, anche avvalendosi della società partecipata:
effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ...;
- **CONSIDERATE** le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337;
- **VISTE** le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;
- **VISTE** le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

- VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha abrogato l'articolo 32, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che imponeva ai Concessionari della Riscossione (*rectius* Agenti della Riscossione), l'obbligo del non riscosso come riscosso;
- VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'Ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;
- VISTE le disposizioni recate dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
- VISTO quanto disposto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale i Comuni continuano ad applicare la TARSU fino ai termini indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, così come successivamente modificato;

- **CONSIDERATO** che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 derivano:

- nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'Ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi Agenti della Riscossione interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
 - tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto il contribuente può versare le somme dovute entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica della cartella di pagamento; tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli Enti;
- **RILEVATA**, quindi, la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dei Comuni;
 - **RITENUTO** che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO l'art. 3, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale "L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dall'Agente della Riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate...";


- **CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali;
- **RITENUTO** che occorre definire idonee condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio da parte dell'Agente della Riscossione;

- CONSIDERATO che con deliberazione della G.M. N° 116 del 13/09/2000 venne approvata l'adesione al Protocollo d'Intesa ANCI – ASCOTRIBUTI in ordine al servizio di riscossione della tassa rifiuti e la relativa convenzione di affidamento alla Montepaschi SE.RI.T. S.p.A. fino al 31/12/2004;
- CONSIDERATO che con delibera della G.M. n. 293 del 28/11/2005 detto affidamento fu spostato al 31/12/2006 come prevedeva l'art. 13 della convenzione approvata con la stessa delibera;
- VISTO che l'art. 13 della predetta convenzione prevedeva un " rinnovo annuale dell'affidamento " se non disdettate dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.;
- VISTO che il Dirigente dell'Area Finanziaria del Comune di Avola Dott. Orazio Antonuccio con nota prot. gen. 45801 dell' 11/12/2007 ha rinnovato detta convenzione fino all'anno 2008;
- RITENUTO che comunque detta convenzione, per effetto del predetto art. 13 si è rinnovata di fatto per l'anno 2009;
- RITENUTO che tale rinnovo vale anche per il periodo fino al 31/12/2010;
- VISTO che ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del D.L. n. 203 del 30/09/2005 convertito nella legge n. 248 del 02/12/2005, fino al 31/12/2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti Locali e le società iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1° del D. Lgs. 15/12/97, 446;
- CONSIDERATO che la SE.RI.T. SICILIA S.p.A. è l'unico Agente del Servizio Nazionale della Riscossione presente in Sicilia, opera ai sensi del D.L. n. 248 del 03/12/2007 lettera b) ed è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A.;
- RITENUTO pertanto che ricorrono tutti i presupposti e requisiti per prendere atto dell'affidamento fino al 31/12/2010, del servizio in oggetto, alla SE.RI.T. SICILIA S.p.A.;

PROPONE

- 1) di prendere atto dell'affidamento alla Società SE.RI.T. SICILIA S.p.A. – Agente della Riscossione per le Province Siciliane con sede a Palermo Via F. Morselli N° 8 – società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., del servizio di riscossione della TARSU fino al 31/12/2010 ed alle condizioni di cui all'allegato schema di Convenzione che qui si approva;
- 2) di dare atto che la convenzione sarà stipulata fra il rappresentante legale della Società SE.RI.T. SICILIA S.p.A. ed il Dirigente dell'Area Finanziaria o suo delegato di questo Comune;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sig.ra Mugneco Maria)



LA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2010, il giorno Nove del mese di Marzo alle ore 17 e seguenti, in Avola e nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1	Barbagallo Antonino Sindaco	X	
2	Bono Corrado Vice Sindaco	X	
3	Morale Corrado Assessore	X	
4	Cancemi Fabio "	X	
5	Magro Francesco "	X	
6	Morale Giuseppe "	X	
7	Campisi Davide "		X
8	Dell'Albani Vincenzo "	X	
9	Tiralongo Stefania "	X	
10	Iacono Salvatore "	X	
11	Raffa Gianpaolo "	X	
TOTALE		10	1

Presiede il Sindaco Dott. Antonino Barbagallo

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Andrea Battaglia

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

VISTA la suesposta proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91 e modificata dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa e notificata per quanto di competenza/ per conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti:

Letto, Approvato e Sottoscritto,

IL SINDACO
Antonino Barbagallo



IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Battaglia

CONVENZIONE TARSU

L'anno, il giorno, del mese di
in.....

tra

la SERIT Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione per le province siciliane, (di seguito denominata "Agente della Riscossione") con sede in Palermo, Via E. Morselli n. 8 (capitale sociale € 10.400.000,00), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Palermo 00833920150, partita IVA n. 04739330829, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Finanze,

e

il Comune di, in persona del *pro-tempore*, Sig., in virtù dei poteri che gli derivano da, e in esecuzione della delibera del, in data, di seguito denominato "Comune";

considerato che, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/05, "*le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante ... Riscossione Sicilia S.p.A. ... anche attraverso la società per azioni (N.D.R. Serit Sicilia S.p.A.), partecipata ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni*";

- tenuto conto che la predetta Società, ex art. 3, comma 4 del D.L 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge n. 248/05, anche avvalendosi della società partecipata:
 - a) "*effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ...*;
 - b) *può effettuare:*
 - 1) *le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate...*;
 - 2) *altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse*".
- **CONSIDERATE** le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337;
- **VISTE** le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;
- **VISTE** le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificate ed integrate, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

- VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha abrogato l'articolo 32, comma 3, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che imponeva ai Concessionari della Riscossione (*rectius* Agenti della Riscossione), l'obbligo del non riscosso come riscosso;
 - VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'Ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;
 - VISTE le disposizioni recate dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
 - VISTO quanto disposto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale i Comuni continuano ad applicare la TARSU fino ai termini indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, così come successivamente modificato;
 - CONSIDERATO che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 derivano:
 - nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'Ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi Agenti della Riscossione interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;
 - tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto il contribuente può versare le somme dovute entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica della cartella di pagamento; tempi che possono causare aggravii nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli Enti;
 - RILEVATA, quindi, la necessità che la riscossione della TARSU sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dei Comuni;
 - RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- VISTO l'art. 3, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999, secondo il quale "L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dall'Agente della Riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate...";
- CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali;
 - RITENUTO che occorre definire idonee condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio da parte dell'Agente della Riscossione;

si addivene alla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'Agente della Riscossione provvede alla riscossione della TARSU con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

Art. 2

Minute di ruolo

1. Il Comune predispone minute di ruolo relative alla TARSU, all'addizionale ex-ECA ed al tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per ciascun utente del servizio rifiuti.
2. Il Comune trasmette ad Equitalia Servizi S.p.A., anche tramite l'Agente della Riscossione, le minute di ruolo di cui al precedente comma, su supporto informatico, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata.
3. I termini di 60 giorni di cui al precedente comma sono elevati a 75 giorni, qualora la minuti vengano fornite su supporto cartaceo.
3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, il Comune autorizza l'Agente della Riscossione a procedere alla riscossione della TARSU secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 3

Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dal Comune, si procede alla formazione dei ruoli nonché alla predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente.
2. Il Comune rende esecutivi i ruoli ed autorizza EQUITALIA SERVIZI S.P.A. a provvedere alla consegna degli stessi all'Agente della Riscossione, solo dopo che la stessa EQUITALIA SERVIZI S.P.A. abbia proceduto ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 8.
3. L'avviso di pagamento è inviato dall'Agente della Riscossione, a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo del contribuente indicato dall'Ente, non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato, sono restituiti al Comune per le verifiche ed i controlli di propria competenza entro 20 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta, ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste o agenzie incaricate del servizio di recapito.
4. Ove il Comune acquisisca ulteriori informative di reperibilità, relativamente alle posizioni di cui al precedente comma, formerà un'apposita lista di carico che sarà inviata all'Agente della Riscossione territorialmente competente, per la predisposizione di nuovi avvisi di pagamento e relativa postalizzazione,

unitamente ad una nota di discarico delle medesime quote dalle minute di ruolo ove originariamente dette posizioni erano incluse.

5. Il Comune potrà inviare un massimo di due liste di carico correttive, secondo quanto espressamente indicato al comma 4, nell'ambito di un'originaria lista di carico.
6. Le spese di spedizione ai contribuenti, degli avvisi integrati e/o rettificati, sono a carico del Comune. Rimangono, inoltre, a carico del Comune le eventuali spese richieste da Poste o da agenzie incaricate del servizio di recapito, per la restituzione degli atti non recapitati a causa di anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato; tali spese, ove anticipate dall'Agente della Riscossione, saranno recuperate in occasione del primo versamento utile.
7. La riscossione delle somme richieste con l'avviso di pagamento avverrà in 4 (quattro) rate, con cadenza bimestrale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le parti.

Art. 4

Riversamento delle somme riscosse

1. L'Agente della Riscossione provvede a versare quanto riscosso per mezzo degli avvisi di pagamento, in conformità alle previsioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 5

Modalità di erogazione dell'acconto a carico dell'Agente della Riscossione

1. L'Agente della Riscossione si impegna ad anticipare al Comune, esclusivamente per i carichi riscossi tramite avvisi di pagamento, un importo corrispondente all'80% calcolato sulla percentuale media di riscossione delle liste di carico TARSU, relative al precedente biennio, al netto delle partite sospese e di quelle discaricate.
2. In assenza di liste di carico TARSU per gli anni precedenti, l'Agente della Riscossione garantisce al Comune un'anticipazione di importo pari al 40% della lista di carico affidata in riscossione. Le Parti, sin d'ora, si impegnano a rivedere tale percentuale in funzione dell'andamento delle riscossioni traggurdate ai 30 giorni successivi la scadenza della prima rata.
3. Fermo il riversamento di quanto, comunque, riscosso ai sensi del precedente art. 4, l'Agente della Riscossione è disponibile ad erogare al Comune un ulteriore importo pari alla differenza tra quanto risulta applicando la percentuale di cui ai precedenti commi, sul carico in riscossione per l'anno di competenza – al netto degli sgravi/discarichi – e le somme effettivamente riscosse, secondo le modalità definite nei successivi commi.
4. Entro 10 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, verrà corrisposta al Comune la differenza tra il totale dell'importo determinato applicando, sul carico di rate già scadute, la percentuale di cui al precedente comma 1 (ovvero al precedente comma 2) e quanto effettivamente riscosso.

5. L'Agente della Riscossione informa preventivamente il Comune delle somme che allo stesso saranno anticipate alle scadenze sopra stabilite per effetto dell'applicazione della percentuale di cui al comma 1 o al comma 2.
6. Decorsi 90 giorni dagli adempimenti di cui al successivo art. 6, l'Agente della Riscossione rende al Comune il conto delle somme effettivamente riscosse a tale data e delle somme dallo stesso al medesimo riversate ai sensi del precedente comma 3, determinando l'eventuale residuo importo da recuperare da parte dell'Agente della Riscossione, ed iniziandone contestualmente la compensazione, fino alla totale estinzione, mediante corrispondente riduzione dei versamenti da effettuarsi, a qualsiasi titolo, in favore del Comune.
7. Dalla previsione di cui al presente articolo, sono esclusi i ruoli posti in riscossione in rate la cui scadenza sia successiva a quella della presente convenzione.

Art. 6

Informazioni relative ai pagamenti effettuati

1. In relazione ai pagamenti ricevuti, l'Agente della Riscossione invia, entro 45 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, le relative informazioni ad EQUITALIA SERVIZI S.P.A. affinché quest'ultima provveda agli adempimenti di cui al successivo art. 8.

Art. 7

Compensi all'Agente della Riscossione

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, all'Agente della Riscossione compete un compenso pari al 2,5 per cento delle somme riscosse, oltre l'IVA, se dovuta.

Art. 8

Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6, EQUITALIA SERVIZI S.P.A. provvede ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fornendo al Comune le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, e consegnando, entro 15 giorni dal pervenimento delle informazioni di cui al precedente art. 6, agli Agenti della Riscossione competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.

Art. 9

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei ruoli di cui all'art. 8 è effettuata in due rate, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Comune.
2. Per la riscossione, anche coattiva, delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 8 spettano al competente Agente della Riscossione i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 10

Obblighi informativi

1. Al fine di rendere costante il controllo e la conoscenza dei dati da parte dei Comuni sull'attività svolta, l'Agente della Riscossione si rende disponibile a rendicontare mensilmente i versamenti, fatto salvo quanto diversamente concordato con il Comune.

Art. 11
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché quelle del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Art.12
Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente convenzione sarà attuato dall'Agente della Riscossione, in qualità di "Titolare", secondo le norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
A tal fine l'Agente della Riscossione assicura che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle di espletamento del servizio di riscossione di cui alla presente convenzione e potranno essere trattati, sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni designati dall'Agente della Riscossione, come responsabili o incaricati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del succitato decreto.

Art. 13
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2010. A ciascuna delle parti è riconosciuta la facoltà di recedere, anche prima della naturale scadenza, dandone comunicazione all'altra, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La presente Convenzione si risolverà di diritto per effetto del passaggio all'ATO rifiuti anche dell'attività di riscossione, in tal caso il comune dovrà dare comunicazione all'Agente della Riscossione, a mezzo lettera raccomandata A/R.

È fatta salva, tuttavia l'efficacia degli accordi contrattuali inerenti le annualità d'imposta la cui competenza non sia stata trasferita all'ATO.

Sarà onere del Comune, pertanto, specificare nella predetta eventuale comunicazione le annualità d'imposta trasferite all'ATO e quelle per cui residua la propria competenza.

3. In vigenza della convenzione, ciascuna delle parti può chiedere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte di apportare modifiche alle procedure descritte, con particolare riferimento alle modalità e ai termini della consegna dei ruoli e degli obblighi informativi. Eventuali modifiche della convenzione dovranno essere richieste per iscritto ed approvate da entrambe le parti.

La parte richiesta deve, entro 30 giorni, rispondere alla richiedente, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, manifestando il proprio

accordo o dissenso. Resta inteso, sin d'ora, che la mancata risposta verrà considerata come accordo implicito alla proposta formulata.

Art. 14

Divieti

E' vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal presente contratto o nominare procuratori all'incasso, senza l'espressa autorizzazione dell'Agente della Riscossione.

Art. 15

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al rapporto disciplinato dalla presente convenzione, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Palermo.

Per l'Agente della Riscossione
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Finanze

Per il Comune
